Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 24 marzo 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 gennaio 1959, n. 89.

Inclusione parziale dell'abitato di Ginosa, in provincia di Taranto, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2214, emesso nell'adunanza del 26 novembre 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ginosa, in provincia di Taranto, limitatamente al rione Populicchio, di ettari tre, indicato con tinta rossa fra le vie Puglie e Manzoni nell'annessa planimetria n. 10224, in data 23 agosto 1958, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1959

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 gennaio 1959, n. 90.

Inclusione dell'abitato di Montecastrilli, in provincia di Terni, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2278, emesso nell'adunanza del 26 novembre 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montecastrilli, in provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1959

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 18 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 1959, n. 91.

Conferma del programma degli esami di ammissione alla scuola media per l'anno scolastico 1958-59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, n. 117;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1958-59 sono confermate integralmente le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1956, n. 1608, concernente il programma degli esami di ammissione alla scuola media per l'anno scolastico 1956-57.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1959

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1959, n. 92.

Inclusione dell'abitato di Loro Piceno, in provincia di Macerata, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2373, emesso nell'adunanza del 16 dicembre 1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Loro Piceno, in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1959

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 16 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1959, n. 93.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione di un secondo lotto di case per i propri dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 557/97 del 25 luglio 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso ha stabilito di acquistare il suolo edificatorio per la costruzione di un secondo lotto di case per i propri dipendenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad acquistare dalle germane Adelaide, Irma ed Ester Bellini, un appezzamento di terreno di mq. 1130, sito in agro di Campobasso, via Porta Napoli Duca d'Aosta, alle condizioni previste nella deliberazione n. 557/97 del 25 luglio 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1959

GRONCHI

Bo

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 94.

Distacco della frazione Colle dal comune di Cavasso Nuovo e sua aggregazione a quello di Arba (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 1° settembre 1953, 8 e 13 ottobre 1957, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Colle del comune di Cavasso Nuovo (Udine) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Arba;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Cavasso Nuovo in data 30 ottobre 1953, n. 27; del Consiglio comunale di Arba in data 16 dicembre 1953, n. 31; del Consiglio provinciale di Udine in data 3 marzo 1956, n. 3811, e 22 giugno 1957, n. 11625, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 dicembre 1958, n. 1097;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Colle è distaccata dal comune di Cavasso Nuovo ed aggregata al comune di Arba, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* : GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 23. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1959.

Scioglimento del Consiglio comunale di Casoria.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Casoria (Napoli) — costituito, per legge, di trenta membri — risultò composto, in base alle elezioni del 9 novembre 1958, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, nessuno dei quali in grado di contare su una decisiva prevalenza numerica e le cui profonde divergenze, anche nello stesso seno delle singole formazioni politiche, hanno creato una situazione di organico disfunzionamento della civica rappresentanza.

Nella seduta consiliare del 27 dicembre 1958, un'occasionale convergenza di voti conduceva, inopinatamente, alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, con elementi di varia tendenza politica, ma tale soluzione, che non trovava alcuna rispondenza nella realtà dei rapporti tra gli opposti schieramenti, profondamente divisi, si rivelava ben presto del tutto illusoria e costituiva, anzi, motivo di ulteriore inasprimento dei contrasti. Il sindaco e due degli assessori, infatti, rassegnavano subito le dimissioni ed il Civico consesso, riuscite inutili tutte le trattative fra le parti per il raggiungimento di un accordo, si è dimostrato assolutamente incapace di provvedere alla reintegrazione delle cariche.

La seduta consiliare all'uopo indetta, per il 31 gennaio scorso, veniva disertata dalla maggior parte dei consiglieri, sicchè non poteva neppure iniziarsi l'esperimento di elezione del sindaco — e quindi degli assessori — per difetto del *quorum* di presenti richiesto dalla legge.

Appariva, con ciò, evidente la mancanza di qualsiasi prospettiva di soluzione della crisi ed il Prefetto di Napoli, per evitare il perpetuarsi di una inammissibile situazione di carenza dei poteri locali e per porre inequivocabilmente quella rappresentanza elettiva di fronte alle proprie responsabilità, con decreto del 2 febbraio scorso disponeva d'ufficio una nuova adunanza del Consiglio comunale, per l'elezione del sindaco e dei due assessori, con l'esplicita diffida — notificata ai singoli consiglieri — che, in caso di esito negativo, si sarebbero resi indispensabili i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, essendo anche quella seduta, fissata per il 6 febbraio 1959, riuscita infruttuosa per mancanza del prescritto numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso — a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — disponendone, nel contempo, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Casoria di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che sussistano pienamente gli estremi per far luogo al provvedimento proposto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del predetto Consiglio comunale ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore, dottor Benedetto Scotto.

Roma, addì 10 marzo 1959

Il Ministro : SEGNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Casoria (Napoli) non ha provveduto alla elezione del sindaco e di parte degli assessori, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casoria è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Benedetto Scotto, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI

(1601)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1959.

Nuove modalità per il pagamento della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio delle patenti di guida degli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il n. 183 della tabella allegato *A* al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, il quale stabilisce che la tassa dovuta per il rilascio e la vidimazione annuale delle patenti di abilitazione a condurre automobili, motocarrozzette, furgoncini e motoscafi, deve essere pagata a mezzo delle speciali marche portanti la dicitura « Concessioni Governative - Patenti guida autoveicoli »;

Considerata l'opportunità di stabilire che il tributo in questione, per quanto riguarda il solo rilascio delle patenti di guida, venga pagato in modo ordinario e precisamente con versamento sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro;

Visto l'art. 5 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, che dà facoltà al Ministro per le finanze di variare il modo di pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico.

La tassa di concessione governativa prevista dal numero 183 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni, dovuta in occasione del rilascio delle patenti di abilitazione a condurre automobili, motocarrozzette, furgoncini e motoscafi deve essere pagata esclusivamente mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1959

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1959
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 103

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1959.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1958, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che il dott. Mario Donini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere della Cassa di cui trattasi, in rappresentanza degli armatori e che la Federazione italiana dell'armamento di linea, con sua nota n. 13151 in data 15 gennaio 1959 ha proposto la nomina, alla carica suindicata, del comandante Giorgio Cavallini;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il comandante Giorgio Cavallini è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in rappresentanza degli armatori ed in sostituzione del dott. Mario Donini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1959.

Modificazione nella composizione della Deputazione della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 13 del 17 gennaio successivo, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1959;

Vista la deliberazione in data 7 gennaio 1959, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli propone la sostituzione del dott. Giuseppe Cannoni, trasferito in altra sede, con il rag. Mario D'Angelo nella carica di membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Napoli e di quest'ultimo con il dott. Giuseppe Lapreta nella carica di membro supplente della Deputazione stessa;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di Borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Napoli per l'anno 1959, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, è chiamato il rag. Mario D'Angelo, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Giuseppe Cannoni ed il dottor Giuseppe Lapreta, quale membro supplente, in sostituzione del rag. Mario D'Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(1531)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali 12 marzo 1959:

è stato revocato il decreto Ministeriale 6 febbraio 1959, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott Roselli Vincenzo nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Sava, distretto notarile di Taranto;

è stato revocato il decreto Ministeriale 28 gennaio 1959, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Carbonaro Francesco nel comune di Floridia, distretto notarile di Siracusa, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Avola, stesso distretto.

(1567)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 110, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Venezia di un mutuo di L. 1 250 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1631)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Le indennità di espropriazione, dovute ai sensi dell'art 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni espropriati al nome delle ditte, di cui all'unito elenco, in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della stessa legge n 156.

Ai sensi dell'art 5, comma primo, della predetta legge n. 156, viene altresì, disposta la rettifica di dati catastali errati, secondo quanto indicato nell'elenco medesimo.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Data	Data di decorrenza degli interessi	Ammontare indennità Lire	Rettifiche di dati catastali esposti nei decreti Presidenziali di espropriazione (art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156) Riferimenti	Errata	Corrige
	Opera valorizzazione Sila											
1	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Campana	575.07.95	509	5- 6-51	155/s.o.	10- 7-51	10-11-51	6.907.201,60			
2	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Casabona	636.71.99	776	22- 9-50	219/s.o.	23- 9-50	12-10-50	14.745.000 —			
3	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Castelsilano	703.67.88	511	5- 6-51	155/s.o.	10- 7-51	3-10-51	17.912.483,20			
4	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Pallagorio	164.51.20	507	5- 6-51	155/s.o.	10- 7-51	25-10-51	3.252.913,35			
5	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	San Giovanni in Fiore	427.66.94	759	22- 9-50	219/s.o.	23- 9-50	6-11-50	8.021.647,04			
6	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	San Giovanni in Fiore	3.92.90	501	5- 6-51	155/s.o.	10- 7-51	2-10-51	40.500 —	Fgl. 13, part. 3	Fgl. 13 part. 3 Semin. irr. Ha. 3.90 60	Fgl. 29 part. 3 Semin. irr. IIIa Ha. 3 92.90 - R. D. L. 746,51
7	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Umbriatico	1103.49 34	771	22- 9-50	219/s.o	23- 9-50	11-10-50	21.387.510 —	Riepilogo generale: 8° corpo indennità offerta	L. 1.769.988	L. 1.779.988
										Riepilogo generale: totale indennità offerta	L. 25.771.490	L. 21.387 510

Roma, addì 5 marzo 1959

Visto, p. il Ministro SCARANTINO

(1382)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Menotti Battaglia, già esercente in Trieste, via Ginnastica n. 15.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 1-TS.

(1565)

Si comunica che è stato deformato il marchio d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Mazzucchelli Deo, già esercente in Cassano Magnago (Varese), via Uslenghi n. 4.

Tale marchio era contrassegnato col n. 47-VA.

(1566)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958 n 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5%-1968:

1) n. 33729 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/674561 al 7/674580) di L. 100.000
» 33730 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/674581 al 7/674600) . » » 100.000

Totale . . L. 200.000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Brescia e denunciati smarriti da Bignotti Francesco, nato a Medole il 23 marzo 1895 e domiciliato in Brescia, via Zendrini, 13;

2) n. 313409 . di L. 10.000
» 313410 . » » 10.000
» 313411 » » 10.000
» 313412 » » 10.000
» 406145 . » » 100.000
» 122412 . . » » 500.000
» 122413 » » 500.000
» 122414 . . . . » » 500.000
» 122415 . . . » » 500.000

Totale . . L. 2.140.000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Genova e denunciati smarriti dall'avv. Beranger Alessandro, nato a Taggia il 9 febbraio 1901 e domiciliato in Genova, via Caffaro 2-A/6.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 18 febbraio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1083)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. Red. 3,50 % (1934)	490397	Lora Amalia fu Ottavio in Beccario, dom. in Occhieppo Superiore (Vercelli) con usufrutto a Lora Piana Luisa fu Giovanni vedova Lora, dom. in Quarona Sesia (Vercelli)	3.157 —
Rendita 5% (1935)	24751	Oltolina Marina fu Augusto, moglie di Formenti Carlo di Teodoro, dom. a Milano. Vincolato per dote	2.025 —
Id.	124876	Formenti Carlo fu Teodoro, dom. a Carate Brianza (Milano). Ipotecato a favore di Oltolina Marina	1.265 —
Id.	211875	Cerone Maria fu Roberto, moglie di Dias Mario, dom. a Napoli	1.250 —
Id.	226821	Orioli Amalia di Orazio moglie di Cuccaro Domenicantonio, dom. in Rotondella (Matera). Vincolato per dote	1.795 —
Id.	245082	Cianci Mario fu Giuseppe, dom. in Brugnato (La Spezia). Ipotecato per cauzione . .	775 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(6670) Roma, addì 6 dicembre 1958 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 23 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,59	620,605	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	640,30	640,50	640,75	640,75	639,90	640,56	640,70	640,50	640,50	640,50
Fr Sv.	143,57	143,58	143,585	143,59	143,65	143,61	143,605	143,60	143,61	143,60
Kr D	90,15	90,20	90,18	90,21	90,15	90,18	90,20	90,12	90,18	90,18
Kr. N	87,12	87,13	87,13	87,14	87,15	87,13	87,135	87,10	87,14	87,15
Kr Sv.	119,98	119,96	119,99	119,98	119,95	119,98	119,975	119,95	119,99	120 —
Fol	164,42	164,385	164,40	164,40	164,43	164,42	164,40	164,40	164,42	164,40
Fr B	12,41	12,412	12,4125	12,4133	12,40625	12,41	12,4125	12,40	12,41	12,4125
Fr Fr	126,59	126,58	126,595	126,60	126,61	126,59	126,59	126,57	126,58	126,60
Lst	1746,10	1746 —	1746,15	1746,20	1746,10	1746,27	1746,35	1746 —	1746,20	1746,25
Dm occ	148,44	148,45	148,46	148,465	148,43	148,46	148,465	148,45	148,46	148,47
Scell Aust.	23,95	23,96	23,96	23,96375	23,96	23,96	23,96125	23,95	23,96	23,96

Media dei titoli del 23 marzo 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	69,60
Id 3,50 % 1902	69,60
Id 5 % 1935	101,025
Redimibile 3,50 % 1934	89,85
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,25
Id 5 % (Ricostruzione)	98,875
Id 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id 5 % 1936	99,725
Id 5 % (Città di Trieste)	93,75
Id 5 % (Beni Esteri)	96,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,825
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,30
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,075
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100,05
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,05
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	640,725
1 Franco svizzero	143,597
1 Corona danese	90,205
1 Corona norvegese	87,137
1 Corona svedese	119,977
1 Fiorino olandese	164,40
1 Franco belga	12,413
100 Franchi francesi	126,595
1 Lira sterlina	1746,275
1 Marco germanico	148,465
1 Scellino austriaco	23,962

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente del Consorzio del Ticino

Con decreto Presidenziale 13 gennaio 1959, n 6459, registrato alla Corte dei conti addì 27 febbraio 1959, al registro n 9 Lavori pubblici, foglio n 77, il prof ing Mario Marchetti è stato confermato presidente del Consorzio del Ticino, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l esercizio dell opera regolatrice del lago Maggiore, fino al 31 dicembre 1962.

(1533)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l art 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto legge n 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n 2596/R/Gab , con cui al sig Hefeler Giovanni nato a San Felice il 14 gennaio 1880, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Masetti,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 7 gennaio 1959 dal sig Masetti Giovanni, figlio del predetto, in atto residente a Naturno;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n 5,

Visto il decreto n 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario le proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, numero 2596/R/Gab , è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Masetti Giovanni nato a Ultimo il 24 dicembre 1910 e residente a Naturno, viene ripristinato nella forma tedesca di Hefeler.

Il sindaco del comune di Naturno provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 febbraio 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(1310)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di aiutante aggiunto nella carriera esecutiva degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art 3),
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, art 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, (art. 3 terzo comma);
Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre stesso anno, col quale venne indetto un concorso a nove posti di aiutante aggiunto negli Archivi notarili riservato a norma dell art. 9 lettera *c*) della legge 19 luglio 1957, n. 588,

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di aiutante aggiunto nella carriera esecutiva degli Archivi notarili, bandito con decreto Ministeriale 27 luglio 1958, è composta come segue:

Presidente:

Ebner dott. Martino, ispettore generale di Archivi notarili.

Componenti:

Elia dott Raffaele, conservatore capo di Archivi notarili,
Profera dott. Paolo, conservatore capo di Archivi notarili,
Alpi dott Vinicio, conservatore superiore di Archivi notarili;
Crescimanno dott. Alfredo, conservatore superiore di Archivi notarili.

Segretario:

Iansiti dott. Odoardo, conservatore di Archivi notarili.

Art. 2.

Le prove scritte dell'anzidetto concorso avranno luogo in Roma presso l'Archivio notarile superiore, via Flaminia 162, nei giorni 28 e 29 aprile 1959, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

Roma, addì 27 febbraio 1959

p. *Il Ministro* SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1959
Registro n. 23, *foglio n.* 28. — BOVIO

(1620)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore tecnico industriale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore tecnico industriale nel ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto Ministeriale 15 marzo 1958, avranno luogo in Roma, presso il Centro studi penitenziari, sito in via Giulia, n. 52, nei giorni 22, 23 e 24 aprile 1959, alle ore 8.

(1634)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con art 3, del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 e successive estensioni e modificazioni,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nella carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro,

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio,
1) diploma di maturità classica o scientifica,
2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti

Ai sensi del quarto comma dell art 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado,

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea

I suddetti limiti massimi di età sono elevati·
1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,
2) di anni cinque:
a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,
b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione,
c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all 8 settembre 1943.
d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si

trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati, ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o agli Uffici provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o agli Uffici provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dagli Uffici provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art 9

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall art 2, gli appositi documenti elencati nell'art 9

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreche siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro

Art 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da lire 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art 2

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269

I diplomi originali od i certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da lire 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare,

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

F) certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n 837,

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 200 rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare.

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 200 rilasciato dal distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da lire 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva. certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da lire 100, rilasciato

dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da lire 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di

guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano i profughi da territori esteri nonche quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza,

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra,

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da lire 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio,

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, numero 5, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente,

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da lire 100, dell'autorità militare,

z) gli assistenti ordinari di Università, o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è di lire 100 se l autenticazione è fatta dal sindaco e di lire 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella *I* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 2 febbraio 1959

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1959
Registro n. 7, *foglio n.* 163

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla

Direzione generale del tesoro
- Ministero del tesoro -
Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . (provincia di .) il (1) e residente in . (provincia di . .) via . . . n . chiede di essere ammesso al concorso a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di conseguito presso in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . li . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . . .

NOTE

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se.

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale),

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente od assimilato, militarizzato od assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico,

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa,

mutilato od invalido militare o civile di guerra mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

dipendente da enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n 1404, colpito da leggi razziali,

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori,

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali,

sottufficiale delle Forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale,

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale)

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie.

1) nozioni generali di procedura civile,

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro,

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 2 febbraio 1959

Il Ministro. ANDREOTTI

(1583)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a sette posti di architetto aggiunto nella carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, bandito con decreto Ministeriale 1° ottobre 1958.

Le prove scritte del concorso a sette posti di architetto aggiunto nella carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti avranno luogo alle ore 8,30 dei giorni 9 e 10 aprile 1959 in Roma nel Palazzo degli esami (via Gerolamo Induno, n. 4).

(1633)

PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 10873 del 24 marzo 1958, modificato con decreto n. 12779 del 29 agosto 1958, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1957,

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti, formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 12825 del 15 settembre 1958,

Considerato che il concorso si è svolto nei modi prescritti dalle disposizioni vigenti in materia;

Visti il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le loro modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa.

N.	Nome		Punti
1	Giova Antonio	punti	51,76
2	Cardillo Ciriaco	»	51,12
3	Costanza Domenico	»	50,92
4	Moscati Filomeno	»	50,52
5	Forcellati Angelo	»	49,99
6	Nargi Erminio	»	49,65
7	Bossone Vincenzo	»	49,22
8	Margotta Alfonso	»	49,18
9	Fiorillo Aniello	»	49,03
10	Palmieri Luigi	»	49 —
11	Carbone Ferdinando	»	48 —
12.	Di Meo Benito	»	47,55
13	Tomasetti Modestino	»	46,35
14	Monte Antonio	»	46,29
15	Iannuzzella Domenico	»	46,10
16	Iacoviello Mario	»	46,08
17	Cavallo Vincenzo	»	45,93
18	Cirasuolo Silvio	»	45,77
19	Ercolini Ester	»	45,75
20	Di Paolo Anna	»	45 —
21.	Mariconda Domenico	»	44,93
22	Della Marca Giacomo	»	44,89
23	Tesorio Antonio	»	44,64
24	Miro Luca (coniugato)	»	44 —
25	Losco Michele	»	44 —
26	Rossi Armando	»	42,68
27	Savino Angelo	»	40,91
28	Berardino Carmine	»	40,79
29	Santilli Gaetano	»	40,03
30.	De Marco Antonio	»	40 —

La presente graduatoria sarà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicata, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 27 febbraio 1959

Il prefetto: TEDESCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957, indetto con decreto n. 10873 del 24 marzo 1958, modificato con provvedimento n. 12779 del 29 agosto 1958,

Visto l'ordine delle preferenze espresso dai candidati idonei,

Visti il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e loro modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Giova Antonio: Nusco (prima condotta);
2) Cardillo Ciriaco: Torre le Nocelle,
3) Costanza Domenico: San Michele di Serino;
4) Moscati Filomeno: Montella;
5) Forcellati Angelo: Vallesaccarda;
6) Nargi Erminio: Moschiano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 27 febbraio 1959

Il prefetto: TEDESCO

(1538)

PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il precedente decreto 30 luglio 1957, n. 46142-San, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956,

Visto il verbale rassegnato dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, e gli articoli 23, 47, 48, 49, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei al concorso indicato in premessa:

N.	Nome		Punti	
1	Trevisan Giorgio	punti	66,041	su 100
2.	Donada Realdo	»	58 730	»
3	Orzan Luigi	»	58,410	»
4	Rugo Luigi	»	57,246	»
5	Lovrovich Stellio Sergio	»	57,200	»
6	Jaiza Franco	»	56,420	»
7	Angeli Aldo	»	56,040	»
8	Snidero Pietro	»	56 012	»
9	Larice Giovanni	»	53,736	»
10	Della Savia Mario	»	53,514	»
11.	Potocco Gio Batta	»	52,748	»
12	Fortini Valentino	»	51 605	»
13	Mulloni Girolamo	»	51,596	»
14.	Mari Luciano	»	51,166	»
15	Masetto Giovanni	»	51,151	»
16	Schmid Mariano	»	50,250	»
17.	Gabassi Remigio	»	49,816	»
18	Marchi Luciano	»	48,742	»
19.	Pascotto Otello	»	48,500	»
20	De Pollo Vinicio	»	48,480	»
21	Andreani Venanzo	»	46,622	»
22	Matani Massimiliano	»	45,725	»
23	Pagavino Giorgio	»	45,560	»
24.	Cossutti Bruno	»	45,001	»
25	Ferraresi Norberto	»	44,940	»
26.	Zati Marino	»	44,295	»
27.	Mizzau Ulisse	»	44,160	»
28	Galante Giovanni	»	43 914	»
29.	Gallizia Romano	»	43,700	»

30. Pellegrini Giacomino . . punti 43,396 su 100
31. Rossi Gian Luigi » 42,900 »
32. Colonna Bruno » 42,700 »
33. Cargnelutti Giovanni » 42,383 »
34. Cavalcante Livio » 42,190 »
35. Gaiardoni Paolo » 42,000 »
36. Fonzo Ciro » 40,954 »
37. Picotti Antonio » 40,604 »
38. Marchetti Silvano » 40,550 »
39. Nardini Walter » 40,270 »
40. Gentili Eros » 40,200 »
41. Tomba Egone » 39,600 »
42. Ponte Sergio » 38,500 »
43. Garatti Marino » 38,500 »
44. Burgnich Bruno » 35,000 »
45. Dotti Pietro » 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Aviano, Manzano e Sedegliano.

Udine, addì 6 marzo 1959

Il prefetto: VECCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il precedente decreto 30 luglio 1957, n. 46142-San., con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il decreto odierno n. 11640-3ª San., con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti idonei al predetto concorso;

Visto l'ordine preferenziale delle sedi indicato dai singoli candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi ai posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Trevisan dott. Giorgio: consorzio Manzano-Buttrio-Corno di Rosazzo-San Giovanni al Natisone;

2) Donada dott. Realdo: consorzio Aviano-Budoia;

3) Orzan dott. Luigi: consorzio Sedegliano-Dignano-Flaibano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Aviano, Manzano e Sedegliano.

Udine, addì, 6 marzo 1959

Il prefetto: VECCHI

(1553)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 3809/3/1 del 28 febbraio 1958, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominato con decreto prefettizio n. 31083/Div. 3/1 del 10 agosto 1958;

Esaminata la graduatoria delle candidate risultate idonee formulata dalla predetta Commissione e riscontratane la legittimità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1275, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Spinosa Civita punti 52,410 su 100
2. Luti Renata » 51,306 »
3. Picchio Gigliola » 50,210 »
4. Catena Dina » 49,920 »
5. Zagarolo Armida » 48,685 »
6. Tatta Paolina » 47,630 »
7. Marcelli Lilia » 46,240 »
8. Leante Pia » 45,760 »
9. Bonelli Lida » 45,702 »
10. Roscini Assunta » 45,320 »
11. Zannetti Mina » 45,269 »
12. Cappadozzi Anna » 43,940 »
13. Remoli Francesca » 43,570 »
14. Guiglia Vittoria » 43,350 »
15. Riggi Fulvia » 43,310 »
16. Riggi Teresa » 43,110 »
17. Negri Pontinia » 42,780 »
18. Poletti Lina » 42,500 »
19. Caputo Concetta » 41,000 »
20. Araino Maria » 40,512 »
21. Croce Velina » 40,426 »
22. Corbello Vincenzina » 40,000 »
23. Bisconti Ada Anna » 38,858 »
24. Gambin Giustina, nata il 23 novembre 1934 » 38,000 »
25. Contesini Maria, nata il 9 giugno 1935 » 38,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 6 marzo 1959

Il prefetto: DI NAPOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 3809/Div. 3ª del 28 febbraio 1958, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio n. 31083/Div. 3ª del 10 agosto 1958;

Visto il decreto prefettizio di pari data n. 8921/3/1, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel suddetto concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le domande delle candidate dichiarate idonee, e tenuto presente l'ordine delle sedi prescelte da ciascuna;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse in narrativa sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Spinosa Civita: Sezze, terza condotta rurale;

2) Picchio Gigliola: Roccasecca dei Volsci, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 6 marzo 1959

(1551) *Il prefetto*: DI NAPOLI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.